



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
ROBERTO SIMONE	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere
LUIGI LA BATTAGLIA	Consigliere rel.

Oggetto:

RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - MANCATA PROVA DELLE MODALITÀ DI ACCADIMENTO DELL'INFORTUNIO - RIGETTO DELLA DOMANDA

Ud.25/09/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24532/2022 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████ ██████████ ██████████
-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ S.A., rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████ ██████████
-controricorrente-

e

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ e RICERCA SCIENTIFICA
-intimato-

avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Reggio Calabria n.
574/2022, depositata l'11/7/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2025 dal
Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA.

FATTI DI CAUSA

██████████ ██████████ (in qualità di genitore di ██████████ ██████████) convenne in giudizio il Ministero dell'Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dal figlio minore nella palestra dell'Istituto comprensivo "██████████" di Reggio Calabria durante l'ora di scienze motorie, in conseguenza di un "intervento falloso da parte di un avversario di gioco che gli [aveva] procura[to] la frattura del polso destro (pag. 3 del ricorso per cassazione).

Il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda, in relazione ad entrambi i titoli di responsabilità (extracontrattuale ex art. 2048 c.c. e contrattuale ex art. 1218 c.c.).

La Corte d'appello di Reggio Calabria, premessa la natura di "fatto incontrovertito" della "verificazione dell'infortunio nei locali e in orario scolastico, alla presenza dell'insegnante" (pag. 5), confermò la sentenza di primo grado, escludendo che potesse venire in questione una responsabilità contrattuale del Ministero (per essere stato cagionato l'evento lesivo - secondo la prospettazione dello stesso appellante - da un altro allievo e non dallo stesso infortunato) e, dall'angolo visuale dell'art. 2048 c.c., osservando come l'insufficienza dell'allegazione delle circostanze di fatto rilevanti per l'integrazione della fattispecie (tipologia di attività motoria che si stava svolgendo e identità dell'autore del fallo) rendesse impossibile l'apprezzamento in concreto dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di vigilanza da parte dell'insegnante. Quest'ultimo, peraltro, mentre in una prima relazione (datata 26/11/2011) aveva descritto il fatto come accidentale (*"l'alunno (...) scivolava a terra, subendo un trauma al polso sinistro"*), con successiva nota del 23/2/2015 (non prodotta in giudizio) aveva precisato che l'evento era stato causato da un fallo di gioco provocato da altro soggetto. Anche a voler



seguire l'orientamento (sposato da Cass., n. 32377/2021) per cui sarebbe configurabile una responsabilità contrattuale anche nel caso di danno "etero-cagionato", l'impossibilità di ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente precludeva, secondo i giudici di secondo grado, l'accoglimento della domanda dell'appellante, dal momento che "il giudizio demandato non potrebbe prescindere dalla conoscenza del tipo di attività motoria nel corso del cui svolgimento si era verificato l'infortunio, al fine di accertarne le concrete modalità di svolgimento e di conoscere in cosa si fosse sostanziato l'asserito fallo che l'antagonista di gioco avrebbe commesso ai danni del [REDACTED]. Tale conoscenza, il cui onere deduttivo gravava sull'attore, si rivela imprescindibile, in quanto la responsabilità è prospettabile soltanto in presenza di comportamenti, da parte di minori, abnormi, che abbiano cioè trasmodato consuete ed ordinarie modalità di svolgimento dell'attività sportiva e che si siano poste, in raffronto a tali modalità, come foriere di rischi eccedenti quelli normalmente insiti in ogni attività sportiva, rischi ordinari come ad esempio quello di procurarsi una distorsione o di rimanere contusi nel corso di uno scontro di gioco" (pag. 9 e s.).

[REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Ha depositato controricorso la [REDACTED] S.A. Rappresentanza generale per l'Italia, mentre il Ministero dell'Istruzione e del Merito è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., e 115 c.p.c. Secondo il ricorrente, la natura pacifica del fatto che l'alunno si fosse infortunato durante l'orario scolastico, all'interno della scuola e alla presenza dell'insegnante doveva considerarsi - di per sé sola - idonea, nel quadro della responsabilità contrattuale, ad attivare l'onere, in capo al Ministero,



di provare l'impossibilità (derivante da fatto ad esso non imputabile) dell'inadempimento all'obbligo di sorveglianza dell'alunno.

2. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per manifesta contraddittorietà della motivazione (violazione dell'art. 132 c.p.c.). Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Reggio Calabria, da un lato ha correttamente ricostruito il riparto dell'onere probatorio, "attribuendo alla parte danneggiata la dimostrazione del fatto storico che non si esaurisce nell'accadimento in sé e nella lesione (...) ma si estende alla individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato" (pag. 28 del ricorso); dall'altro "ha - contraddittoriamente - affermato che il danneggiato non aveva fornito alcuna prova della ricostruzione della dinamica del fatto" (pag. 29 del ricorso).

3. I motivi (che, stante la loro evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) sono destituiti di fondamento.

La motivazione della sentenza impugnata è chiara nel ritenere la mancata prova del fatto storico (gravante sull'attore) ostativa alla configurabilità di una responsabilità del Ministero, dall'angolo visuale di entrambi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale).

Il ricorrente insiste nel ritenere sufficiente l'allegazione che l'evento si fosse verificato durante l'orario scolastico, senza considerare che il regime probatorio invocabile in relazione all'una o all'altra qualificazione della dedotta responsabilità è conseguenza (e non già premessa) della dimostrazione, in fatto, che si tratti di un danno - rispettivamente - da autolesione o eterolesione. Invero, "la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso; ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del



precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli compete altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo)". Non è corretto, pertanto, l'assunto del ricorrente secondo cui, una volta provato il fatto rappresentato dalla "caduta dello studente nel plesso scolastico durante l'attività motoria alla presenza di un insegnante" (pag. 23 del ricorso), ne sarebbe dovuta invariabilmente derivare l'affermazione di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico. Ciò, anzitutto, perché, "in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione" (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)"; in secondo luogo - e soprattutto - perché a fare difetto era la stessa prova che il fatto si fosse svolto con modalità tali da attivare una responsabilità contrattuale della scuola, tenuto conto delle stesse (ondivaghe e contraddittorie) deduzioni dell'attore



odierno ricorrente. Quest'ultimo, infatti, da un lato sostiene di aver ricostruito l'accaduto come "fallo di gioco" etero-provocato, salvo poi limitarsi ad affermare che il fatto (ricostruito, questa volta, in termini di autolesione) era avvenuto nell'orario scolastico e alla presenza dell'insegnante, e che tanto bastava per l'affermazione della responsabilità. Ma dalla compiuta dimostrazione della dinamica dei fatti non si sarebbe in alcun modo potuto prescindere, atteso che - come perspicuamente notato da Cass., n. 14910/2018 - "l'ambito di responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o ancor solo descritti in maniera evanescente, dovendosi esso circoscrivere a elementi fattuali e comportamenti umani specifici che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi agisce in giudizio, e specificamente descritti nella fase di *litis contestatio*, posto che il procedimento civile che ne scaturisce presuppone l'attribuzione di un circostanziato accadimento o fatto, fonte di pregiudizio, al soggetto che è chiamato a risponderne, anche in via presuntiva od oggettiva, in modo che possa approntare una propria difesa". Prosegue, sul punto, la citata pronuncia: "proprio il riferimento alle circostanze specifiche di tempo e di luogo, necessarie per circoscrivere lo spettro di responsabilità dell'insegnante in relazione alle cautele richieste nel caso concreto, eventualmente non adottate, segna la differenza logica e ontologica tra un'azione e l'altra, evidentemente non colta dalla ricorrente che ha invocato tale precedente a favore della sua tesi. Difatti, se si ammettesse la possibilità di imputare a un soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di responsabilità, una volta provata l'infondatezza di una prima versione, si cadrebbe in un'aperta violazione del principio del giusto contraddittorio e della parità delle armi che anche in sede civile costituisce un caposaldo del diritto al giusto processo, costituzionalmente protetto nell'art. 111 Cost., con riguardo sia



all'attore che agisce, che al convenuto che si difende, non potendosi definire la responsabilità per omessa vigilanza di minore in termini astratti e a prescindere dalla riconducibilità dell'evento occorso a uno specifico fatto o comportamento umano".

Ne deriva che il giudice di merito non ha né violato l'art. 1218 c.c. né indebitamente "invertito" la distribuzione dell'onere della prova, avendo semplicemente ritenuto ostativa all'accoglimento della domanda dell'alunno l'omessa dimostrazione del fatto storico presupposto, così come allegato dal ricorrente (infortunio provocato da fallo subito da altro alunno). Lo si invocasse ai fini dell'art. 2048 ovvero dell'art. 1218 c.c., il suddetto fatto avrebbe dovuto, infatti, comunque essere provato nella sua materialità, onde far scattare la prova contraria contemplata dalle citate disposizioni. Dal punto di vista dell'art. 1218 c.c. (laddove potesse ritenersi tale qualificazione compatibile con il danno etero-provocato, come sembrerebbe suggerire Cass. n. 32377/2021), sarebbe stata, pur sempre necessaria, a monte, la prova di una derivazione causale dell'evento da un *deficit* di sorveglianza dell'insegnante (non essendo sufficiente, per esempio, che il primo fosse conseguito a un normale scontro di gioco, non esorbitante rispetto alla dimensione del rischio tipico di quest'ultimo), tenuto conto che, "in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni



relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato)" (Cass., n. 8849/2021).

In definitiva, qualsiasi disquisizione giuridica in punto di responsabilità presuppone l'evidenza processuale del fatto storico sottostante, non "surrogabile" dal dato meramente spazio-temporale dell'essere avvenuto l'infortunio a scuola e durante l'orario scolastico.

4. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo) in favore della compagnia assicuratrice controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.200,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 25 settembre 2025.

Il Presidente
LINA RUBINO

